La lente sul fisco
L'Aggiornamento Professionale on-line
SERVIZI
Sede legale - Via Palmanova 28 – 20132 Milano (MI)
Reg.Imprese di Milano n. REA 1936238
Sede operativa - Via Bergamo 25 – 24035 Curno (BG)
Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371
P.Iva e C.F. 03252150168
Uffici - Tel. 035.4376262 – Fax 035.62.22.226
E-mail:info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N.234
del 31.05.2011

La Memory

A cura di Roberto Camera
Funzionario della DPL Modena (1)

Le linee guida per l'attività di intermediazione e i nuovi soggetti abilitati

A supporto della riforma dei servizi per il lavoro ed al fine di semplificare le procedure di iscrizione dei soggetti abilitati, **il Ministero del Lavoro ha emanato le linee guida da seguire per svolgere l'attività di intermediazione come modificato dal c.d. Collegato Lavoro**. La nota ministeriale evidenzia anche l'ampliamento dei soggetti abilitati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, tra cui: i gestori di siti internet, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, gli enti bilaterali e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Premessa

Il Ministero del Lavoro ha emanato le linee guida (nota Ministero del Lavoro del 20 maggio 2011) **e la descrizione del flusso informativo per la gestione delle iscrizioni *online* all'Albo informatico,** da parte delle Agenzie per il lavoro che svolgono attività di intermediazione, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (articolo 4, comma 1, lettera c) e dalle modifiche apportate dalla Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro).

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

La nuova procedura ha come obiettivo - a detta del Ministero del Lavoro - la semplificazione del procedimento autorizzatorio, a supporto della riforma dei servizi per il lavoro.

Iniziamo col dire che proprio **il Collegato Lavoro** (Legge n. 183/2010) **ha ampliato il novero degli operatori, pubblici e privati, abilitati ad erogare il servizio di intermediazione,** anche al fine di sviluppare ulteriormente i servizi per l'impiego, l'integrazione e la qualificazione delle prestazioni erogate ed infine il potenziamento dei flussi informativi per rendere efficiente ed efficace la programmazione e la gestione delle politiche attive per il lavoro.

Definizione attività di intermediazione

Innanzitutto chiariamoci le idee dando la **definizione dell'attività di intermediazione** (così come prevista dall'articolo 2, del D.L.vo 276/2003) :

- *è l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo*.

Ambito soggettivo

Ad oggi, i soggetti competenti a svolgere attività di intermediazione, così come previsto dall'articolo 6, commi 1, 3, e 3bis del D.L.vo 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) e dalle modifiche apportate dall'articolo 48, comma 3, della Legge n. 183/2010, sono:

a) le **Università pubbliche e private;**
b) le **Fondazioni universitarie**
   → che devono avere come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, ed a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro;
c) i **Comuni**
   → singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
d) le **Camere di Commercio**;
e) gli **Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari**
   → a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro;
f) le **Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**
   → che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate,

→ le predette associazioni possono svolgere attività di intermediazione pur se non firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro,

→ l'attività potrà essere svolta anche attraverso forme di collegamento con associazioni loro aderenti e dislocate sul territorio; tra cui patronati, centri di assistenza fiscale e società di servizi controllate;

g) le **Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale**

→ aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione delle disabilità;

h) gli Enti bilaterali;

i) i gestori di siti internet

→ a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro;

→ questo soggetto è stato inserito, a detta del Ministero del Lavoro (circolare ML n. 3 del 2011), in un'ottica di trasparenza del mercato del lavoro rispetto alla presenza sulla rete internet di numerosi operatori non abilitati ad operare nelle fasi di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

→ per essere lecita, detta attività dovrà svolgersi senza il perseguimento di finalità di lucro e previa pubblicazione dei dati identificativi del gestore sul medesimo sito internet.

Svolgimento dell'attività: comunicazione preventiva

Per lo **svolgimento dell'attività di intermediazione**, il soggetto dovrà, preventivamente, comunicare al Ministero del Lavoro, l'avvio dell'attività stessa, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

La **comunicazione di inizio attività** potrà avvenire **anche tramite la compilazione di un modello *on line*;** ed è questa la **novità prevista dal Ministero del Lavoro** con la nota del 20 maggio 2011. Andando sul ***sito* *www.cliclavoro.gov.it*** – sezione Operatori – è disponibile un *form*, suddiviso per tipologia di soggetto, per l'autocertificazione richiesta per l'avvio dell'attività. **Dopo la compilazione e stampa del modulo, il soggetto dovrà sottoscriverlo, applicare una marca da bollo da 14,62 euro ed inviarlo** alla:

Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, Divisione II, via Cesare de Lollis 12 – 00185 Roma, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il modello prevede la compilazione obbligatoria dei seguenti dati:

- ragione sociale
- codice fiscale o partita IVA
- sede legale (via, comune, provincia, regione, stato)
- dati del legale rappresentante

Una volta ricevuta l'autocertificazione, con la richiesta di comunicazione di inizio attività (scaricabile:**www.lavoro.gov.it/lavoro/md/arealavoro/occupazione/domandaofferta/agenzie+per+il+lavoro.htm**), il Ministero del Lavoro invierà al soggetto una e-mail contenente le credenziali di accesso ed il codice identificativo di iscrizione al sistema.

Queste credenziali permetteranno di poter accedere al portale cliclavoro.gov.it al fine:

- di inserire un curriculum vitae;
- di inserire la vacancy;
- di gestire la propria area riservata con i relativi servizi associati (es. gestione messaggi, contatti, ecc.);
- gestire ed inserire le proprie unità operative.

Le informazioni strategiche

Al fine di un efficace funzionamento del mercato del lavoro, è fatto obbligo a questi soggetti, una volta registrati nell'albo ministeriale, di **comunicare all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, tutte le informazioni "strategiche" in loro possesso**, e cioè tutte le notizie acquisite e condivise dagli operatori pubblici e privati competenti per l'incrocio della domanda e offerta di lavoro, volte a garantire la circolazione delle informazioni e la gestione efficace ed integrata dei servizi al lavoro.

Tra le informazioni strategiche richieste, **rientrano i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa**, un **progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro** ovvero una **occupazione congrua** ai sensi della legislazione vigente.

I requisiti richiesti

Successivamente alla comunicazione preventiva di inizio attività, l'autorità concedente l'autorizzazione (Ministero del Lavoro) provvede ad iscrivere il soggetto nell'apposita sezione dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (sezione III) e, inoltre, ha il **potere-dovere di controllo e verifica, *ex post,* circa il possesso dei requisiti richiesti.**

Questi requisiti, prescritti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, sono:

Requisiti prescritti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003

1. la **costituzione della agenzia nella forma di società di capitali** ovvero **cooperativa o consorzio di cooperative, italiana** o di altro **Stato membro** della **Unione europea;**

2. a **sede legale** o una sua dipendenza nel **territorio dello Stato** o di altro **Stato** membro della **Unione europea;**

3. la **disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso** e di **adeguate competenze professionali,** dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali;

4. in capo agli **amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatar**i: **assenza di condanne penali**, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

5. nel caso di **soggetti polifunzionali**, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, **presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica**, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

6. **l'interconnessione con** la **borsa continua nazionale del lavoro**, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

7. il **rispetto delle disposizioni a tutela del diritto del lavoratore** alla diffusione dei propri dati ad altri soggetti;

8. **l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;**

9. la **garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;**

10. **l'indicazione della attività di intermediazione** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, **come oggetto sociale prevalente**, anche se non esclusivo.

Assenza dei requisiti

In caso di **accertata assenza di questi requisiti**, il Ministero del Lavoro deve richiederne l'immediata conformità che, qualora non dovesse avvenire, presuppone la rimozione dell'autorizzazione e il divieto di prosecuzione dell'attività intermediatoria.

Periodo di validità dell' autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro sarà solo provvisoria e durerà due anni, alla scadenza dei quali, i soggetti abilitati, dovranno **presentare richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato.**

Le **richieste presentate oltre il novantesimo giorno successivo alla data di scadenza biennale dell'autorizzazione farà perdere l'efficacia autorizzatoria all'agenzia di lavoro**.

A sua volta, **il Ministero del Lavoro si prende 90 giorni,** dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, per concludere il procedimento autorizzatorio a tempo indeterminato. Detto termine può essere sospeso, per una sola volta, al fine di acquisire informazioni o certificazioni relative a dati, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Ultima considerazione riguarda il fatto che questi **soggetti, autorizzati esclusivamente all'intermediazione, NON potranno esercitare attività di ricerca e selezione del personale** (articolo 4, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 276 del 2003) e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 4, comma 1, lettera e) del D.L.vo n. 276 del 2003), **essendo, l'attività espressamente esclusa dalla norma.**

Copyright© La Lente sul Fisco